

**DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1
N. 299/AV1 DEL 29/03/2016**

Oggetto: Convenzione con l' Associazione F.C.S. e altri Enti per lo svolgimento di stage formativi per allievi dei Corsi di qualifica per "Operatore Socio Sanitario,, .
Codici nn.193791 - 193395 - 193784

**IL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1**

- -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

Vista l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la convenzione tra l'ASUR - Area Vasta n. 1, l' Associazione F.C.S. di Jesi e altri Enti , per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione e attuazione di Corsi di formazione finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, codici nn. 193791 - 193395 - 193784;
2. di dare atto che l'attività oggetto di convenzione verrà garantita dall'Area Vasta n. 1 alle condizioni e con le modalità di cui ai testi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso ;
3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr.Carmine di
Bernardo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:

- Articolo 10 - commi 2 e 3 della L.R.16/90;
- Legge 24/06/1997 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione,,"
- L.R.31/98 che modifica ed integra la Legge Regionale sopra citata;
- D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
- L.R. n. 13/2003.

Provvedimenti:

- Regolamento per la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1 da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- Provvedimento prot.n.17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento.
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.
- DD. N. 368 del 3/3/2016 della Provinciale di Pesaro e Urbino.

Motivazioni

In sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 22.2.2001 è stato sancito l'Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio - Sanitario, che disciplina l'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

La Giunta Regionale Marche, con DGRM n.666 del 20/05/2008, nel recepire l'Accordo in parola, ha definito il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio - Sanitario. Inoltre individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti. A tal fine è prevista la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi.

In tale contesto l' Associazione F.C.S. di Jesi , opportunamente accreditata a livello regionale e provinciale per quanto concerne l'autorizzazione ad avviare i Corsi di qualifica

codici nn. 193791 - 193395 - 193784 finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, con nota acquisita agli atti al prot.n.21769 del 14/3/2016 chiedeva di stipulare una convenzione per l'inserimento dei propri allievi in stage presso strutture sanitarie dell'AV1 per l'espletamento del tirocinio obbligatoriamente previsto.

Nel contempo, unitamente alla citata nota, l'Ente Gestore trasmetteva bozze di convenzioni per la regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Nei testi in argomento, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determina, sono disciplinati i complessivi impegni delle parti in ordine alla realizzazione di tutte le fasi del percorso formativo della figura professionale dell'OSS..

L'istanza in parola è stata inviata, per il parere di competenza alla Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie dell'Area Vasta n. 1, che si è espressa favorevolmente in ordine all'inserimento degli allievi del suddetto corso nell'ambito delle strutture aziendali.

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, lettera a) della Legge n.196 del 1997, gli Enti Pubblici e privati in possesso dei requisiti di Legge, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa, a favore di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico in base alla Legge 1859/62, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- L'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito delle strutture dell'AV1 avverrà nel rispetto del Regolamento di Area Vasta n.1 approvato con determina del Direttore n.710 del 31.07.2013;
- l'Associazione F.C.S. di Jesi garantisce agli allievi in stage la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile;
- dalla stipula del presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio di AV1.

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di approvare la convenzione tra l'ASUR - Area Vasta n. 1, l'Associazione F.C.S. di Jesi e altri Enti, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione e attuazione di Corsi di formazione finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, codici nn. 193791 - 193395 - 193784;

2. di dare atto che l'attività oggetto di convenzione verrà garantita dall'Area Vasta n. 1 alle condizioni e con le modalità di cui ai testi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria di Direzione
Dott. Riccardo Cecchini

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali**

Dott.ssa

**Il Responsabile del
Anna
Olivetti**

- ALLEGATI -

- **convenzioni con l'Associazione F.C.S. di Jesi per i Corsi nn. 193791 - 193395 - 193784**

CONVENZIONE TRA I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI
FORMAZIONE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
"OPERATORE SOCIO SANITARIO"

**AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (D.D. n. 368 del
3/03/2016) - AI SENSI DEL D.G.R n°666/2008 - Cod. corso 193791**

L'anno duemilasedici nel mese di Marzo

TRA

l'Azienda ASUR Marche - Area Vasta n. 1 con sede legale Ancona, via Sebastiano Ceccarini, 38 - P.I. o C.F. 02175860424 nella persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo nato a Napoli il 30.11.1958 il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

E

L' Ambito Territoriale Sociale IV di Urbino (territorio di Urbania) con sede a Urbino, in Via Puccinotti 3 nella persona del coordinatore d'Ambito Dott. Fraternali Piero nato a Urbino (PU) il 13/07/1958 e domiciliato per la carica a Urbino, Via Puccinotti 3

E

L'ente di Formazione Associazione F.C.S, in seguito denominata Ente Gestore, con sede a Jesi, Via Gallodoro n. 66/TER, partita IVA 02389700424, accreditato presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n. 62 del 17/01/201 e n. 2164 del 08/06/2001 per le macrotipologie di Formazione Superiore , Formazione Continua e Obbligo Formativo, con decreto del Dirigente della Servizio Formazione Professionale e problemi del lavoro n. 313 del 9/11/2010 nella persona del Sig. Marco Mennicucci, nato a Torino il 29/06/1977 nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica a Jesi, Via Gallodoro n. 66/TER.

PREMESSO

- che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n . 666 del 20/05/2008 ha recepito l'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
- che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula, di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi;

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

Attuazione dell'intervento

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a programmare ed attuare congiuntamente, ognuno per le proprie competenze di seguito indicate , il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio-Sanitario in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

In conformità alle direttive regionali vigenti per la formazione professionale, l'Ente Gestore, ha presentato il progetto , alla Provincia di Pesaro ed Urbino sulla base di quanto stabilito nell'Avviso Pubblico (determinazione n.2283 del 27/11/2015) approvato con determinazione n. 368 del 3/03/2016.

L'Ente Gestore si impegna altresì ad applicare le procedura amministrative e di rendicontazione previste dalle direttive regionali e provinciali vigenti.

Art. 2

Modalità attuative della convenzione

I sottoscrittori danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:

- a) agli "Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- b) all' Ordinamento didattico del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- c) alle "Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno dei percorsi formativi per Operatore Socio-sanitario" approvate con DGR n 666 del 20/05/2008
- d) alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

Art. 3

Obblighi dell'Ente Gestore

Ai fini della presente convenzione l'Ente Gestore si impegna:

- a) a rappresentare unitamente, i sottoscrittori della presente convenzione di fronte alla Provincia di Pesaro e Urbino e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
- b) a reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività' formative;
- c) ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
- d) a gestire e coordinare l'"intero apparato organizzativo del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario;
- e) a curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
- f) a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'Azienda Sanitaria ed il Coordinatore d'Ambito da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
- g) a segnalare tempestivamente al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio- Sanitario" ogni elemento criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.
- h) garantire che il tirocinante usufruisca di una assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto ospitante (convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro, e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo;
- i) a trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per il territorio in materia di ispezione e alla Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 4

Ruolo dell'ASUR

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, l'Azienda Sanitaria, è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.

In particolare si impegna:

- a) ad eseguire tempestivamente gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all'articolo 10 degli Standard formativi del percorso per conseguire la qualifica di "Operatore Socio Sanitario,,;
- b) a supportare l'ente gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- c) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo,, di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario,,, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 5

Ruolo del Coordinatore d'Ambito Territoriale Sociale

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, il Coordinatore d'Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del Regolamento Regionale 08.03.2004, n. 1 emanato ai sensi della Legge Regionale 6.11.2002, n. 20.

In particolare si impegna:

- a) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- b) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- c) a segnalare tempestivamente all'Ente Gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo,, di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di "Operatore Socio-Sanitario,,, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 6

Decorrenza

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21.12.1978, n. 845 e verrà registrata in caso d'uso.

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il foro, di Urbino.

Letto e sottoscritto in data

Per l'Azienda Sanitaria
L'Ente Gestore
Il Direttore Area Vasta
rappresentante

Per l'Ambito Territoriale Sociale IV

Il Coordinatore d'Ambito

Il Legale

CONVENZIONE TRA I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI
FORMAZIONE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
"OPERATORE SOCIO SANITARIO"
**AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (D.D. n. 368 del
3/03/2016) - AI SENSI DEL D.G.R n°666/2008 - Cod. corso 193395**

L'anno duemilasedici nel mese di Marzo

TRA

l'Azienda ASUR Marche - Area Vasta n. 1 con sede legale Ancona, via Sebastiano Ceccarini, 38 - P.I. o C.F. 02175860424 nella persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo nato a Napoli il 30.11.1958 il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

E

L'Ambito Territoriale Sociale VII di Fossombrone (PU) con sede in Fossombrone (PU) Via dell'Unità n. 1 nella persona del coordinatore d'Ambito Dott.ssa Laura Giombini nata a Fossombrone (PU) il 27/03/2956 e domiciliata per la carica in Fossombrone, Via dell'Unità n. 1;

E

L'ente di Formazione Associazione F.C.S, in seguito denominata Ente Gestore, con sede a Jesi, Via Gallodoro n. 66/TER, partita IVA 02389700424, accreditato presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n. 62 del 17/01/201 e n. 2164 del 08/06/2001 per le macrotipologie di Formazione Superiore , Formazione Continua e Obbligo Formativo, con decreto del Dirigente della Servizio Formazione Professionale e problemi del lavoro n. 313 del 9/11/2010 nella persona del Sig. Marco Mennicucci, nato a Torino il 29/06/1977 nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica a Jesi, Via Gallodoro n. 66/TER.

PREMESSO

- che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n . 666 del 20/05/2008 ha recepito l'accordo

sancito in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;

- che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula, di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi;

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

Attuazione dell'intervento

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a programmare ed attuare congiuntamente, ognuno per le proprie competenze di seguito indicate, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio-Sanitario in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

In conformità alle direttive regionali vigenti per la formazione professionale, l'Ente Gestore, ha presentato il progetto, alla Provincia di Pesaro ed Urbino sulla base di quanto stabilito nell'Avviso Pubblico (determinazione n.2283 del 27/11/2015) approvato con determinazione n. 368 del 3/03/2016.

L'Ente Gestore si impegna altresì ad applicare le procedure amministrative e di rendicontazione previste dalle direttive regionali e provinciali vigenti.

Art. 2

Modalità attuative della convenzione

I sottoscrittori danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:

- a) agli "Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- b) all' Ordinamento didattico del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- c) alle "Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno dei percorsi formativi per Operatore Socio-sanitario" approvate con DGR n 666 del 20/05/2008
- d) alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

Art. 3

Obblighi dell'Ente Gestore

Ai fini della presente convenzione l'Ente Gestore si impegna:

- a) a rappresentare unitamente, i sottoscrittori della presente convenzione di fronte

- alla Provincia di Pesaro e Urbino e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
- b) a reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
 - c) ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
 - d) a gestire e coordinare l'intero apparato organizzativo del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario;
 - e) a curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
 - f) a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'Azienda Sanitaria ed il Coordinatore d'Ambito da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
 - g) a segnalare tempestivamente al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio- Sanitario" ogni elemento criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.
 - h) garantire che il tirocinante usufruisca di una assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto ospitante (convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro, e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo;
 - i) a trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per il territorio in materia di ispezione e alla Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 4

Ruolo dell'ASUR

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, l'Azienda Sanitaria, è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.

In particolare si impegna:

- d) Ad eseguire tempestivamente gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all'articolo 10 degli Standard formativi del percorso per conseguire la qualifica di "Operatore Socio Sanitario,,;
- e) a supportare l'ente gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- f) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo,, di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario,, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 5

Ruolo del Coordinatore d'Ambito Territoriale Sociale

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, il Coordinatore d'Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art.

4 comma 4 del Regolamento Regionale 08.03.2004, n. 1 emanato ai sensi della Legge Regionale 6.11.2002, n. 20.

In particolare si impegna:

- j) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- k) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- l) a segnalare tempestivamente all'Ente Gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo,, di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di "Operatore Socio-Sanitario,, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 6 Decorrenza

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21.12.1978, n. 845 e verrà registrata in caso d'uso.

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il foro, di Urbino.

Letto e sottoscritto in data

Per l'Azienda Sanitaria
L'Ente Gestore
Il Direttore Area Vasta
rappresentante

Per l'Ambito Territoriale Sociale IV

Il Coordinatore d'Ambito

Il Legale

CONVENZIONE TRA I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI
FORMAZIONE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
"OPERATORE SOCIO SANITARIO"
**AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (D.D. n. 368 del
3/03/2016) - AI SENSI DEL D.G.R n°666/2008 - Cod. corso 193784**

L'anno duemilasedici nel mese di Marzo

TRA

l'Azienda ASUR Marche - Area Vasta n. 1 con sede legale Ancona, via Sebastiano Ceccarini, 38 - P.I. o C.F. 02175860424 nella persona del Direttore Dr. Carmine Di Bernardo nato a Napoli il 30.11.1958 il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda

Sanitaria Unica Regionale

E

L'Ambito Territoriale Sociale III di Cagli (PU) con sede in Cagli , via Gaetano Lapis n. 8 nella persona del coordinatore d'Ambito Dott. Cordella Stefano nato a Roma (RM) il 23/01/1955 e domiciliato per la carica in Cagli, via Gaetano Lapis n. 8 ;

E

L'ente di Formazione Associazione F.C.S, in seguito denominata Ente Gestore, con sede a Jesi, Via Gallodoro n. 66/TER, partita IVA 02389700424, accreditato presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n. 62 del 17/01/201 e n. 2164 del 08/06/2001 per le macrotipologie di Formazione Superiore , Formazione Continua e Obbligo Formativo, con decreto del Dirigente della Servizio Formazione Professionale e problemi del lavoro n. 313 del 9/11/2010 nella persona del Sig. Marco Mennicucci, nato a Torino il 29/06/1977 nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica a Jesi, Via Gallodoro n. 66/TER.

PREMESSO

- che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n . 666 del 20/05/2008 ha recepito l'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
- che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula, di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi;

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

Attuazione dell'intervento

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a programmare ed attuare congiuntamente, ognuno per le proprie competenze di seguito indicate , il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio-Sanitario in conformità

a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

In conformità alle direttive regionali vigenti per la formazione professionale, l'Ente Gestore, ha presentato il progetto, alla Provincia di Pesaro ed Urbino sulla base di quanto stabilito nell'Avviso Pubblico (determinazione n.2283 del 27/11/2015) approvato con determinazione n. 368 del 3/03/2016.

L'Ente Gestore si impegna altresì ad applicare le procedure amministrative e di rendicontazione previste dalle direttive regionali e provinciali vigenti.

Art. 2

Modalità attuative della convenzione

I sottoscrittori danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:

- a) agli "Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- b) all' Ordinamento didattico del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- c) alle "Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno dei percorsi formativi per Operatore Socio-sanitario" approvate con DGR n 666 del 20/05/2008
- d) alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

Art. 3

Obblighi dell'Ente Gestore

Ai fini della presente convenzione l'Ente Gestore si impegna:

- a) a rappresentare unitamente, i sottoscrittori della presente convenzione di fronte alla Provincia di Pesaro e Urbino e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
- b) a reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
- c) ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
- d) a gestire e coordinare l'intero apparato organizzativo del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario;
- e) a curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
- f) a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'Azienda Sanitaria ed il Coordinatore d'Ambito da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
- g) a segnalare tempestivamente al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio- Sanitario" ogni elemento criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.
- h) garantire che il tirocinante usufruisca di una assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto ospitante

(convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro, e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo;

- i) a trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per il territorio in materia di ispezione e alla Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 4

Ruolo dell'ASUR

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, l'Azienda Sanitaria, è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.

In particolare si impegna:

- a) ad eseguire tempestivamente gli accertamenti sanitari e le vaccinazioni di cui all'articolo 10 degli Standard formativi del percorso per conseguire la qualifica di "Operatore Socio Sanitario,,;
- b) a supportare l'ente gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- c) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo,, di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario,, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 5

Ruolo del Coordinatore d'Ambito Territoriale Sociale

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, il Coordinatore d'Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del Regolamento Regionale 08.03.2004, n. 1 emanato ai sensi della Legge Regionale 6.11.2002, n. 20.

In particolare si impegna:

- a) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- b) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- c) a segnalare tempestivamente all'Ente Gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo,, di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di "Operatore Socio-Sanitario,, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 6

Decorrenza

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21.12.1978, n. 845 e verrà registrata in caso d'uso.

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il foro, di Urbino.

Letto e sottoscritto in data

Per l'Azienda Sanitaria
L'Ente Gestore
Il Direttore Area Vasta
rappresentante

Per l'Ambito Territoriale Sociale IV
Il Coordinatore d'Ambito

Il Legale